CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA PRESENZA DI RUMINANTI DOMESTICI NON CUSTODITI IN AMBIENTE ALPINO

COMMENTS ON UNGUARDED DOMESTIC RUMINANTS PRESENT IN ALPINE ENVIRONMENT

LUCA PELLICIOLI, DVM, Ph.D, Specializzato in patologia della fauna selvatica. **DAVIDE BRUMANA**, Dr. in Giurisprudenza, Master in Diritto dell'ambiente.

Riassunto

Gli Autori formulano considerazioni sulla presenza di ruminanti domestici non custoditi in ambiente alpino, evidenziando le possibili responsabilità penali dei proprietari e introducendo la problematica della corretta categoria giuridica di questi esemplari.

Abstract

The Authors express comments regarding the presence of unguarded domestic ruminants in alpine environment, highlighting the potential criminal responsibilities of the owners and trying to bring in the issue of the proper legal category of these specimens.

Parole Chiave: ruminanti domestici non custoditi, responsabilità penali, fauna selvatica, categoria giuridica.

Key words: unguarded domestic ruminants, criminal responsibility, wildlife animals, legal category.

POSSIBILI PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE PER I PROPRIETARI DEI RUMINANTI DOMESTICI NON CUSTODITI IN AMBIENTE ALPINO.

Sono sempre più frequenti nel contesto alpino le segnalazioni della presenza di singoli soggetti o piccole unità di ruminanti domestici ed in particolare capre (Capra hircus) parzialmente o totalmente incustodite. Tale aspetto solleva una serie di problematiche sia di ordine strettamente sanitario, considerazione del regolare svolgimento delle attività di profilassi di stato e della potenziale intertrasmissione di agenti patogeni nei confronti di ruminati selvatici a vita libera, sia di natura giuridica in relazione alla definizione delle concepibili responsabilità penali da parte del proprietario dei capi.

Alla luce di queste considerazioni, scopo del presente contributo è evidenziare i possibili

profili di rilievo penalistico per i proprietari, nonché la condizione giuridica degli esemplari appartenenti a specie "domestiche", secondo la dicitura dell'art. 727 Codice Penale (C.P.) nel senso che abbiano acquisito abitudine alla cattività, quali ovini, caprini, bovini e equini che si trovano a vagare liberamente incustoditi sul territorio rurale.

In termini astratti, nel caso di cui si discute, pare plausibile sussistere quale capo di imputazione, il reato di "introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo" di cui all'art. 636 C.P. Si tratta di una figura di reato comune, che può essere commessa da chiunque, sia dal proprietario che dal possessore degli animali. La norma in esame prevede due distinte ipotesi criminose: l'introduzione o l'abbandono di animali, raccolti in gregge o in mandria, nel fondo altrui, demanio compreso, (cfr. Cass. Pen. Sez. II, 31.05.1974, n. 3861) e il pascolo abusivo. La condotta soggettiva del reato in parola si esaurisce nella prima ipotesi, con

l'introdurre gli animali nel fondo altrui o di lasciarveli (dolo generico), mentre la seconda ipotesi si contraddistingue per la finalità ultima di far pascolare gli animali (dolo specifico) (cfr. Cass. Pen., sez. II, 30.11.2010, n. 44937). Infine il comma 3, del medesimo articolo 636 C.P. prevede, quali circostanze aggravanti, l'avvenuto pascolo o il danneggiamento del fondo causato dall'introduzione dall'abbandono degli animali. Nonostante la problematica di animali domestici vaganti incustoditi, in particolare nelle aree alpine e pedemontane, stia assumendo una certa rilevanza, di fatto il reato in parola ha perso significato in termini di incriminazione. Con gli articoli 96 e 97 della L. n. 689/1981 il legislatore ha previsto la procedibilità a querela del reato, in luogo della procedibilità d'ufficio, salvo che si tratti di fondi pubblici o destinati ad uso pubblico ex art. 639-bis C.P.

Nel caso di animali abbandonati al pascolo, potrebbe altresì trovare applicazione l'art. 672 del Codice Penale, "omessa custodia e mal governo di animali", in quanto, tale delitto si configura qualora siano coinvolti animali pericolosi. La concreta pericolosità per la pubblica incolumità delle persone sarà oggetto di apprezzamento da parte del Giudice di volta in volta (cfr. Cass. Pen. sez. I, 17.05.1966, n. 595).

Secondo la Corte di Cassazione, in riferimento alla fattispecie dell'abbandono di animali, la norma di cui all'art. 727 C.P. tutela gli animali in quanto essere senzienti, dotati di una propria sensibilità psico-fisica e come tali capaci di avvertire il dolore causato non soltanto dal venire meno delle condizioni fisiche di sopravvivenza ("acqua e cibo"), ma anche di quelle morali ("attenzione ed amore") correlate alla consuetudine di vita degli animali domestici (cfr. Cass. Pen., sez. III, 10.07.2000. n. 11056). La presente meditazione deve integrarsi sulla scorta dei contenuti della recente pronuncia del Giudice di merito del Tribunale di Voghera che ha condannato, tra gli altri capi di imputazione pendenti, per il reato di abbandono di animali che hanno acquisito abitudine alla cattività ex art. 727 C.P., il proprietario di 22 bovini abbandonati al pascolo in una zona montana, caratterizzata da scarsità di cibo e acqua causando la morte di 2 soggetti (cfr. Trib. Voghera, sent. n. 592/2011). Il decesso di due quale conseguenza bovini, causata dall'abbandono di questi animali, non è stato perseguito dalla Procura della Repubblica nonostante l'orientamento giurisprudenziale si sia già espresso per la possibilità della discendenza del reato di cui all'art. 544 ter C.P., laddove viene sanzionata l'uccisione di animali senza necessità, anche mediante condotta omissiva, come nella fattispecie in esame (cfr. Cass. Pen., sez. III, sent. n. 29543/2011; Cass. Pen., sez. V, sent. n. 9556/1998). Il Giudice di prima istanza ha di fatto avallato nel caso menzionato, l'equazione giuridica secondo cui gli esemplari domestici "inselvatichiti", purché riconducibili un'attività zootecnica, altro non sono che soggetti "abbandonati" ai sensi dell'art. 727 C.P., anche perché questi ultimi avevano acquisito, utilizzando le parole del Codice penale, "abitudine alla cattività".

La presente breve disamina giuridica deve concludersi con un'osservazione alquanto pragmatica e cioè l'ipotetica responsabilità penale dei proprietari delle specie declinate in apertura vaganti liberamente su fondi rustici, può essere rilevata solo qualora sia possibile identificare gli animali e correlarli ai proprietari stessi. Queste ultime righe ci introducono ad una problematica oggetto di particolare interesse in ambito faunistico, che non si traduce in un mero esercizio di esegesi, sulla corretta classificazione tra soggetti domestici o selvatici, in termini di diritto, dei ruminanti sopra rubricati non più identificabili, vaganti liberamente negli areali alpini.

RUMINANTI "DOMESTICI INSELVATICHITI": DIVENGONO FAUNA SELVATICA O CATEGORIA INDEFINITA DEL DIRITTO ANIMALE?

Quanto riportato fin ora, con una serie di precisazioni, offre lo spunto per avviare la presente rinnovata riflessione anche a fronte della sopra citata Sentenza del Tribunale di Voghera, ovvero, quale sia la condizione (selvatica, domestica o altro) degli esemplari domestici (ovini, caprini, bovini, equini) che si trovano a vagare incustoditi e liberamente negli areali rurali: appartengono alla fauna selvatica oppure no?

Se da tale dibattito possono essere esclusi a priori gli esemplari ascritti alla categoria di "abbandonati" ai sensi dell'art. 727 C.P., ovviamente ciò non è possibile per i soggetti non rientranti tra questi, precisamente, quelli non più ricollegabili in alcun modo all'attività zootecnica, oppure nati in completa libertà.

L'attribuzione di uno status giuridico, che sia di fauna selvatica o meno, alle "specie domestiche inselvatichite" dunaue fondamentale per impostare la corretta gestione faunistica e sanitaria di questi esemplari, nonché per definire puntualmente il "chi fa cosa" ovvero le distinte competenze dei Comuni, delle Province o dell'Autorità Sanitaria, a seconda delle diverse circostanze (motivi di pubblica sicurezza, gestione faunistica, problematiche sanitarie, ecc.) in cui si deve intervenire. Ciò premesso, l'art. 2 della Legge quadro sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e dell'attività venatoria (L. n. 157/1992) dispone che "fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale".

A una prima lettura, l'art. 2 della richiamata Legge n. 157/1992 non consente di circoscrivere chiaramente lo *status* giuridico degli esemplari inselvatichiti appartenenti alle specie domestiche. Con un poco di praticità, si deve osservare che lo stato di libertà degli esemplari in questione non è "naturale", ma artificiale, in quanto causato, più o meno volontariamente, dall'uomo. Per tentare di giungere alla soluzione della questione su cui si dibatte, vanno puntualmente segnalati alcuni contributi letterari e giurisprudenziali stando ai quali, lo *status* giuridico di fauna selvatica non

deve essere limitato alle specie "propriamente selvatiche", ma esteso, più in generale, anche agli "animali di tipo selvatico", anche i termini indipendenza per il ricovero l'alimentazione (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 25.11.2003, n. 2598; T.A.R. Veneto, Sez. III, 14.01.2004, n. 54). E' necessario tener altresì presente che le fattispecie oggetto di studio dottrinale e di pronuncia giurisprudenziale menzionate poc'anzi, si riferiscono ai piccioni torraioli (Columba livia), e solo per analogia, "specie domestiche inselvatichite" in questione - il condizionale è d'obbligo potrebbero essere ricomprese tra la fauna selvatica poiché vivono in uno stato di libertà. autonomia e indipendenza dall'uomo per quanto attiene alle loro esigenze vitali.

Da ultimo, si riporta a titolo esemplificativo il caso pratico dell'esperienza del 2011 di alcuni Comuni della Provincia Autonoma di Trento, che sulla base di motivazioni di ordine sanitario. hanno adottata ordinanze abbattimento di esemplari di "capre inselvatichite", nonostante le contrastanti posizioni che hanno diviso l'opinione pubblica, in quanto parte di essa ha invocato l'art. 544-bis C.P. per violazione del divieto di abbattimento di animali senza necessità.

Si deve purtroppo concludere questa disamina giuridica rilevando che fino a ora, né la dottrina e nemmeno la giurisprudenza (al momento non si è infatti a conoscenza di specifiche pronunce sul tema) sono riuscite a far luce sullo status giuridico delle specie domestiche inselvatichite, che tuttora versano in una "zona d'ombra" del diritto. Esemplari questi, in gestione, forse più termini di estensivamente e quanto mai discutibilmente ricompresi tra la fauna selvatica e ormai esclusi dalle specie domestiche allevate in cattività poiché carenti dei requisiti per essere così inquadrati; ma in definitiva, probabilmente mancanti della condicio sine qua non del diritto per essere definiti domestici oppure selvatici.

La Bibliografia è disponibile presso gli Autori